

STATUTO

ROOTS SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA EMILIA EST 1058

Numero REA: MO - 433441

Codice fiscale: 03981840360

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALLA RICCOCCA N° 650

STATUTO SOCIALE DELLA
"ROOTS SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Regime

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa sociale, denominata

"ROOTS SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE"

La sede legale è fissata nel Comune di Modena.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.

Alla cooperativa si applicano, in quanto compatibili, e come in seguito specificate, le norme sulla società a responsabilità limitata, e ciò fin quando la cooperativa si troverà nella situazione prevista dal secondo comma dell'art. 2519 c.c., nei limiti di quanto previsto dalla normativa sulla Impresa Sociale. Ove non sussista più detta situazione, l'assemblea dei soci, senza indugio, adeguerà il presente statuto alle norme della società per azioni in quanto compatibili.

Si applicano inoltre tutte le leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2

Durata

La società cooperativa è contratta fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe od anticipato scioglimento.

Titolo II

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 3

Scopo sociale

La società, a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 112/2017, non ha scopo di lucro o fini di speculazione privata, e destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria, come qui indicata, o ad incremento del patrimonio, per il conseguimento di scopi di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, inserendo persone svantaggiate nel mondo del lavoro.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5. E' comunque ammesso il rimborso al socio del capitale



Donato

Carabinieri

Donato

effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti;

a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale, effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La Società aderirà ad ente di rappresentanza, assistenza, tutela e revisioni riconosciuta, ed altresì all'Unione Nazionale Cooperative Italiane.

Art. 4

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'assistenza ai più deboli svolta attraverso il sostegno principalmente rivolto ai giovani e alle donne migranti che si trovano in stato di bisogno e/o svantaggiati, in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari, nel rispetto della libertà e dignità delle stesse consentendo loro un inserimento nel mondo del lavoro. Principalmente la società ha in animo di promuovere l'inserimento lavorativo di queste categorie di lavoratori anche attraverso l'apertura di attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) apertura di un ristorante di cucina etnica avente lo scopo di educare e informare nonché promuovere filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, sulle basi di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore sul mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché impegnarsi per il contratto del lavoro infantile.

b) Attività varie che favoriscano l'integrazione e l'empowerment delle donne migranti, attraverso formazione, opportunità di inserimento lavorativo e accesso ai network delle comunità passando per la realizzazione di progetti formativi, educativi e di crescita e sviluppo culturale e sociale dei giovani con una età compresa tra i 25 e i 35 anni, attività di sostegno volte al reinserimento familiare, lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati.

c) promuovere attività culturali, ricreative e di aggregazione anche tramite il finanziamento e l'organizzazione di manifestazioni e spettacoli artistici;

d) promuovere processi di valorizzazione delle risorse umane con riferimento alle giovani donne e, soprattutto, alle donne migranti, di età compresa tra i 25 e i 35 anni;

e) promuovere attività finalizzate a prevenire il disagio e



l'emarginazione, offrendo e/o favorendo occasioni di inserimento in esperienze formative-professionalizzanti e lavorative;
f) realizzare progetti di formazione volti alla creazione di prodotti artigianali che potranno essere venduti a terzi ed i cui proventi saranno reinvestiti per sostenere e sviluppare l'attività dell'associazione;
g) stipulare accordi e convenzioni con enti e istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività e, comunque, per il perseguimento dei suoi scopi;
h) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali per la promozione e la condivisione della cultura attraverso il cibo;
j) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale volte alla inclusione sociale;
k) La Società altresì, sebbene in via non prevalente, presterà e coordinerà, a favore degli enti territoriali, servizi professionali di pianificazione strategica e controllo, con particolare riguardo all'impatto sociale e ambientale delle politiche territoriali, in grado di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi indicati nelle lettere precedenti. La società può, inoltre, compiere, in via strumentale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie in genere (assumere finanziamenti, concedere garanzie, anche reali ed anche a favore di terzi), bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e assumere, sia direttamente che indirettamente, in Italia e all'estero, interessenze e partecipazioni in altre società, o imprese, o consorzi di qualunque tipo, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.
Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle vigenti leggi in materia.

Art. 5

Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, dell'apporto lavorativo dei soci, quindi l'attività prevalente esercitata sarà quella di ottenere, mediante la gestione in forma associata della cooperativa, le migliori condizioni retributive, economiche, sociali e professionali. Tuttavia potrà svolgere direttamente attività commerciale, sempre rispettando i parametri della mutualità prevalente.

Titolo III

Soci cooperatori

Art. 6

Requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo o superiore al massimo previsti dalla legge, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 c.c.. L'ingresso dei soci è basato sul principio della non discriminazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, enti o persone giuridiche private che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero

Manfredi

Roval

Cepovni, Cuvolini Rom

Moretto

ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, oppure in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio d'Amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

- soci sovventori (art. 4 L. 31 gennaio 1992, n. 59):

possono essere soci sovventori le persone giuridiche, gli enti religiosi e gli altri enti pubblici e privati che in via strumentale e accessoria siano interessati al conseguimento degli scopi sociali. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

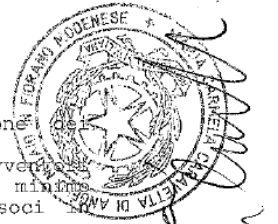
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono

attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.
Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.
I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.
Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

Categorie speciali di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti oppure rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467 commi 2 e 3, c.c.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 13 (tredici) del presente statuto:
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
e) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la



Reoval, Giuseppe

Maria Rita Toeb Capom, Camilla Ron

sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata dall'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni previste per i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, oppure abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8 (otto).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13 (tredici). Costituiscono in particolare cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dal citato articolo 13 (tredici) del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.
- c) l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Lavoratori e volontari

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 del dlgs nelle imprese sociali e' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7



Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo e presso la sede sociale domanda scritta contenente:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, e codice fiscale;
 - l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
 - l'ammontare delle quote che s'intende sottoscrivere;
 - la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente statuto;
 - l'eventuale categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
 - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.
- Se la richiesta è fatta da una persona giuridica o da società di persone, alla domanda oltre ai documenti sopra richiesti, devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia della deliberazione di adesione alla cooperativa dell'organo competente;
 - copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;
 - Indicazione della persona designata a rappresentarla.

Art. 8

Procedura di ammissione

L'organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro dei soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla relativa delibera.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 9

Obblighi dei soci cooperatori

Con l'ammissione in società il socio assume l'obbligo:

- di versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- il capitale sottoscritto;
 - l'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - b) di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni.
 - c) di partecipare in generale all'attività della cooperativa per tutta la durata della sua permanenza nella stessa;
 - d) di concorrere alle spese della cooperativa in rapporto alla quantità e qualità di scambio mutualistico posto in essere con la medesima.

Al nuovo socio, oltre all'importo delle quote sociali sottoscritte, potrà essere richiesto il versamento di una tassa di ammissione da determinarsi dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, in misura non superiore a cinque volte il valore minimo della quota sociale come determinato nel successivo articolo 17 (diciassette).

Le somme versate dal nuovo socio a titolo di tassa di ammissione si intendono versate a titolo di indennità forfettaria delle spese sostenute dalla cooperativa per la procedura di ammissione e confluiscono pertanto nel conto economico dell'esercizio in cui ha avuto inizio il rapporto sociale con il socio nuovo ammesso.

Il versamento della quota sociale sottoscritta e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente secondo quanto deliberato dall'organo amministrativo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Art. 10

Diritti dei soci cooperatori

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione

Revel. G. M. M. M.

Marek H. Toeh Capon, caroline Murga

dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

La cooperativa non prevede categorie speciali di soci cooperatori.

Art. 11

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che ne faccia richiesta per iscritto in modo autonomo e volontario;

b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione per verificare

la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto di scambio mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

Esclusione

L'esclusione del socio è deliberata pronunciata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c.;

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

- nel caso dell'art. 2286 c.c.;

- nel caso di cui all'articolo 2288, primo comma, c.c.;

- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;

- nel caso, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi fra i soci.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti alle autorità giudiziarie.

Art. 13

Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 14

Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota da essi effettivamente versata o eventualmente rivalutata.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo ed eventualmente della tassa di ingresso stabilita dall'organo amministrativo.

Art. 15

Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali

isiti
ono
ata ed
cui al

lli

to dai
tato da
ic cinque

nnuali e
i soci

con le

Reaal' *Quindici*
Mar

Man ist bei Customer, Kunden, Reisen

finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Art. 19

Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega la socio l'autorizzazione al trasferimento delle partecipazioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione all'autorità giudiziaria.

Titolo V

Governo della società

Art. 20

Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) Il Collegio dei Probiiviri.

Sezione I

Assemblea

Art. 21

Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con avviso postale o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono presenti o sono stati informati della riunione tutti gli amministratori e se nominati i componenti il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, come previsto nell'art. 17 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
 - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione,
- la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Art. 22

Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più



amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo (eventualmente: mediante voto segreto. In tal caso, i soci che lo richiedano, hanno il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione);
3. la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e del revisore;
4. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
5. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

Art. 23

Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita, secondo le disposizioni in materia di s.r.l.:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti a tutti soci.

Art. 24

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

Non è ammesso il voto per corrispondenza e altri mezzi di telecomunicazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Art. 25

Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Sezione II

Consiglio d'Amministrazione

Art. 26

Amministratori

La cooperativa è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione

Rossini, Giuseppe

Cupponi, Camillo Rom

Maretti, Felice

devono essere scelti tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina, ed eventualmente il Vice presidente.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle concernenti le materie previste dall'art. 2381 e dall'art. 2475 comma 5 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 27

Decisioni del Consiglio

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione (per esempio fax o posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, in modo che gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano informati della riunione almeno un giorno prima della medesima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, i consiglieri di amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.



In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, se nominato, la cui sottoscrizione attesterà, nei confronti dei terzi, la situazione di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 28

Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta anche, nei limiti delle deleghe conferite, agli amministratori delegati, se nominati. Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Sezione III

Art. 29

Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Qualora la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, il sindaco unico dovrà avere la medesima qualifica. L'assemblea, nel nominare il revisore legale dei conti o la società di revisione, deve determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che ha la durata di tre esercizi sociali. Il revisore legale dei conti o la società di revisione cessano dal loro ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies cod. civ..

Art. 30

Collegio dei Proibiviri

È istituito il Collegio dei Proibiviri composto da tre persone che godono di particolare stima e prestigio.

Il Collegio dei Proibiviri è chiamato ad esprimere pareri autorevoli e determinanti a fronte di particolari situazioni che vengono a crearsi nell'ambito della Società Cooperativa circa le decisioni all'interno della società.

I Componenti del Collegio dei Proibiviri decidono come arbitri amichevoli compositori, con dispensa da ogni formalità, giudicando secondo equità e col rispetto delle regole del contraddittorio, in ordine alle liti insorte fra Soci o fra Soci ed Amministratori su questioni attinenti a diritti dei Soci o alla gestione della Società senza che ciò comporti giudizi sul merito dell'attività gestoria.

Art. 31

Organo di

Controllo

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico salvo che per disposizioni legislative debba comporsi in collegio. In questo caso si compone di cinque membri, tre effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso annuale in proporzione all'attività svolta alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, comunque nel rispetto della normativa in materia di Impresa Sociale e di terzo Settore; almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi

Manfredi
Gaspari
Passalunghi

Cuparone
Carlucci
Rozzi

Manfredi
Gaspari
Passalunghi

professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 e non possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo nel presente Statuto.

Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ed alla normativa vigente. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti di legge.

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal collegio sindacale.

Titolo VI Scioglimento e liquidazione

Art. 32 Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché, nei seguenti casi:

- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;
- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;
- per volontà dei soci;

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese competente.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recesso.

Art. 33

Consultazione E Partecipazione Dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 112/2017 l'organo amministrativo predispone un apposito regolamento aziendale, approvato dall'assemblea, per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori. In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

Art. 34

Volontariato

Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 35

Trasformazione Fusione Scissione E Cessione D'Azienda

Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. 112/2017, dal D.M. 27 aprile 2018 n. 50/2018 ed in generale dalle norme in materia di società per azioni e di impresa sociale.

Tali operazioni, in particolare, devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle attività e finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere, nel rispetto e con l'osservanza dei requisiti di legge e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Art. 36

Scioglimento E Liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale o comunque di estinzione della società, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), d.lgs 112/2017 e s.m.i., è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del medesimo Decreto.

L'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi, ai sensi di legge.

Art. 37

Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 38

Clausola Compromissoria

1. Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la Società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore legale dei conti, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto

sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della Società.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Art. 39

Rinvio Normativo

Al presente statuto si applica la legge italiana. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. 112/2017 s.m.i. ed alle norme previste dal codice civile per le alle norme dettate in materia di impresa sociale e di enti del Terzo Settore, disciplina delle cooperative, e per quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata.

Ma lu bel

Capovasi, Camillo Roda

Rosalia Gessica

Ma lu bel



18 di 18